

**A v v . D A V I D E A R R I**

Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Asti

**CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER  
LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO  
VIOLENZA E MALTRATTAMENTI**

**L.R. n. 4/2016**

**QUINTO INCONTRO**

**ASTI - 12 GIUGNO 2026 ORE 14,30 – ORE 17,30**

§§§§ §§§§ §§§§

**La persona offesa nel reato di maltrattamenti e nella violenza assistita:  
l'accertamento dei fatti. Cenni di psicologia forense sulla capacità a  
testimoniare e sugli indicatori del danno**

§§§§ §§§§ §§§§

**IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLENZA DI GENERE**

*“... nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini.” - Cesare Beccaria da “Dei delitti e delle pene”*

*“Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta” - Direttiva Europea 2012/29/UE*

§§§§ §§§§ §§§§

**RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI**

- 1) Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 dell'Assemblea Generale dell'O.N.U., di approvazione della Dichiarazione sui Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere, con la quale viene prescritto agli Stati di adottare pratiche e norme che rendano effettivo il risarcimento del danno della vittima di reato, quale risultato del giudicato penale.**
- 2) Raccomandazioni generali n. 33 del 23 luglio 2015 e n. 35 del 26 luglio 2017 del Comitato CEDAW, organo indipendente delle Nazioni Unite (Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne), volte ad assicurare adeguate forme di risarcimento, riparazione ed indennizzo alle donne vittime di violenza di genere.**
- 3) Decisione Quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2011, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;**
- 4) Direttiva 2004/80/UE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato;**

- 5) **Risoluzione del 26 novembre 2009**, sull'eliminazione della violenza contro le donne;
- 6) **Risoluzione del 5 aprile 2011**, sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne;
- 7) **Risoluzione del 10 giugno 2011**, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali;
- 8) **Direttiva Europea 2012/29/UE – D. Lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015 (vero e proprio Testo unico di matrice europea sui diritti di tutte le vittime di reato) – Paragrafo 9 (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato):** *“Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta.”; “Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario”; “Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima”.*
- 9) **Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011- Legge n. 77 del 27 giugno 2013 - art. 30 “Risarcimenti”:** *“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione. Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione. Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole”.*
- 10) **Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011- Legge n. 77 del 27 giugno 2013 - art. 48 “Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie”:** *“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima”.*

§§§§ §§§§ §§§§

### RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- 1) **Art. 185 cod. pen. “Restituzioni e risarcimento del danno”:** *“Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili (c.c. 2043 ss.). Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale (c.c. 2056) o non patrimoniale (c.c. 2059), obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili (c.c. 2047 ss.), debbono rispondere per il fatto di lui”.*
- 2) **Art. 2043 cod. civ. “Risarcimento per fatto illecito”:** *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.*
- 3) **Art. 2056 cod. civ. “Valutazione dei danni”:** *“Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (1226)”.*
- 4) **Art. 2058 cod. civ. “Risarcimento in forma specifica”:** *“Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.*
- 5) **Art. 2059 cod. civ. “Danni non patrimoniali”:** *“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (c.p.c. 89, 120, c.p. 185, 187, 189, 598, c.p.p. 316 ss., 543)”.*
- 6) **Art. 2697 cod. civ. “Onere della prova”:** *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.*
- 7) **Art. 74 cod. proc. pen. “Legittimazione all’azione civile”:** *“L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del Codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”.*
- 8) **Art. 75 cod. proc. civ. “Rapporti tra azione civile e azione penale”:** *“L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.*

- 9) **Art. 78 cod. proc. pen. “Formalità della costituzione di parte civile”:** *La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: ... d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili (c.p.c. 163, 1, n. 4)”.*
- 10) **Art. 163, 1, n. 4 cod. proc. civ. “Contenuto della citazione”:** *“4) L’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.*
- 11) **Art. 165 1 comma cod. pen. “Obblighi del condannato”:** *“La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno”.*
- 12) **Art. 168-bis cod. pen. “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”:** *“la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato”.*
- 13) **Art. 233, comma 1 “Consulenza tecnica fuori dai casi di perizia”:** *“Quando non è disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121”.*
- 14) **Art. 83 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Onorario e spese dell’ausiliario e del magistrato e del consulente tecnico di parte”:** *“L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte (c.p.p. 233) sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”.*
- 15) **Art. 316 cod. proc. pen. “Presupposti ed effetti del provvedimento” - Sequestro conservativo:** *“Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dai figli delle vittime. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro”.*

*conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi".*

- 16) Art. 320 cod. proc. pen. "Esecuzione sui beni sequestrati":** *"Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539".*
- 17) Art. 421 comma 3 cod. proc. pen. "Discussione":** *"Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione".*
- 18) Art. 441, commi 2 e 4 cod. proc. pen. "Svolgimento del giudizio abbreviato":** *"La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato"; "Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3".*
- 19) Art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen. "Effetti dell'applicazione della pena su richiesta":** *"La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile".*
- 20) Art. 458-bis cod. proc. pen. "Richiesta di applicazione pena":** *"Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter".*
- 21) Art. 538 cod. proc. pen. "Condanna per la responsabilità civile":** *"Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al*

*risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità”.*

**22) Art. 539 cod. proc. pen. “Condanna generica ai danni e provvisoria”:**

*Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti parte civile, provvede, anche s'ufficio, all'assegnazione di una provvisoria in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separati giudizi civili; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata.*

**23) Art. 540 cod. proc. pen. “Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili”:** *“La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrano giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva”.*

**24) Art. 578 comma 1-bis cod. proc. pen.:** *“Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviando per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.*

**25) Art. 651 cod. proc. pen. “Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno”:** *“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.*

- 26) **Art. 605 cod. proc. pen. comma 2 “Sentenza”**: *“Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive”*.
- 27) **Art. 129-bis cod. proc. pen. “Accesso ai programmi di giustizia riparativa”**: *“... qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti”*.
- 28) **Art. 162-ter cod. pen. “Estinzione del reato per condotte riparatorie”**: *“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’art. 612-bis”*.

§§§§ §§§§ §§§§

**INDENNIZZO ALLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI  
VIOLENTI: DIRETTIVA 2004/80/CE - LA LEGGE N. 122  
DEL 7 LUGLIO 2016 (Modificata dalla Legge 168/2023)**

**Art. 11 “Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147”**: *Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale. L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale nonché per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle*

*finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.”*

**Art. 12 “Condizioni per l'accesso all'indennizzo”:** *“1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: a) abrogata; b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti; c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11; e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis”.*

**Art. 13 “Domanda di indennizzo”:** *“La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti: a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato; b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) , nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis; d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale”.*

**Art. 13-bis “Provvisoria”:** *“La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo. La provvisoria è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che*

*abbia commesso o concorso alla commissione del reato. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti: a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge; c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi: a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile; b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato”.*

**AMMONTARE DELL'INDENNIZZO: Decreto interministeriale del 22 novembre 2019, pubblicato il 20 gennaio 2020:**

- 1) Omicidio - € 50.000,00;
- 2) Omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva - € 60.000,00 a favore dei figli della vittima;
- 3) Violenza sessuale, salva la circostanza attenuante della minore gravità - € 25.000,00;
- 4) Lesioni personali gravissime e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - € 25.000,00;
- 5) Con incremento per le spese mediche e assistenziali documentate - fino ad un massimo di € 10.000,00;
- 6) Delitti diversi – solo rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate – fino a un massimo di € 15.000,00.

§§§§ §§§§ §§§§

### **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975:** Hanno sancito la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale. Altresì, hanno profilato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., individuando nella Carta costituzionale i diritti fondamentali che siano stati lesi (salute, reputazione, dignità, libertà, ecc.) e da cui derivi l'obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, inteso quale lesione del bene salute psico-fisica della parte offesa; morale, inteso nella sofferenza interiore subita dalla vittima; esistenziale, inteso quale sconvolgimento delle abitudini di vita della vittima).

**Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 17 settembre 2010, n. 19816:** *“La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”.*

**Cass. Pen., Sez. III, sentenza 9 marzo 2011, n. 13686:** *“La determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età deve tenere conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima”.*

**Cass. Pen., Sez. III, sentenza 17 giugno 2010, n. 34209:** *“In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione”.*

**Cass. Civ., Sez. III del 30 giugno 2011, n. 14402:** *“Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette “tabelle” milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del c.d. “danno esistenziale”, ossia dell'alterazione / cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in*

radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integrità del ristoro spettante al danneggiato".

**Cass. Civ., Sez. III del 9 marzo 2012, n. 3718:** "Quando la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge (come nel caso di illecito costituente reato), essa prescinde dal rilievo, costituzionale o meno, del diritto lesso (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva liquidato in favore della vittima di lesioni personali il danno non patrimoniale derivato dal fatto di aver dovuto, a causa delle lesioni, abbandonare il lavoro svolto da anni, ed adattarsi a svolgerne un altro del tutto diverso).

**Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 9 novembre 2018, n. 28742:** "Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'articolo 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico".

**Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27482:** "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute".

**Cass. Civ. Sez. III, 24 aprile 2001, n. 6023 e Cass. Civ., Sez. III, 23 luglio-15 ottobre 2015, n. 20895:** Il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari "purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e per ciò motivato, esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate e prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona".

**Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 19847 del 22 aprile 2022:** "le sentenze di primo e secondo grado hanno letto le prove, soprattutto quelle dichiarative,

*limitandosi ad accennare al loro contenuto, senza minimamente approfondire e descrivere, come era necessario: a) quali fossero le specifiche modalità delle condotte dell'imputato e quali le conseguenti forme di disprezzo, mortificazione, umiliazione, controllo e soggezione alle quali la ... sarebbe stata costretta dal figlio e quali effetti queste producessero sulla sua integrità fisica e psichica; b) quale asimmetria relazionale, oltre che fisica e di età, vi sarebbe stata tra l'imputato e la madre, tanto da avere portato il contesto familiare a normalizzare e tollerare le gravi violenze subite dalla donna senza denunciarle (si pensi ai tre episodi indicati nel capo d'imputazione, di cui il primo un tentato strangolamento); c) quale incidenza avrebbe avuto la condotta vessatoria del figlio sulla vita della madre, sulle sue scelte, sulla sua indipendenza economica. In sostanza le sentenze, omettendo del tutto di valorizzare il tenore specifico delle dichiarazioni della persona offesa, richiamate in modo decisamente indeterminato, hanno trascurato sia di descrivere lo stile di vita cui la ... sarebbe stata costretta a causa delle condotte del figlio...; Ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del maltrattante".*

**Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 809 del 17 ottobre 2022:** *"Il reato di cui all'art. 572 c.p. richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da risultare concretamente idonei a cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni. A fronte dell'oggettiva ricorrenza di tali presupposti, il reato non è escluso per effetto della minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, come pure non è richiesto che la condotta maltrattante sia tale da rendere la vittima succube dell'autore del reato".*

**Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 20318 del 10 gennaio 2017:** *"In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata)".*

**Cass. Pen., Sez. V, n. 12762 del 14 ottobre 2016:** *"In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile".*

**Cass. Pen., Sez. VI, sentenza del 12.09.2018, n. 48086:** *"la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa,*

*dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base delle decisioni, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento”.*

**Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5484:** *“La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità”.*

**Cass. Pen. Sez. Un., 27 novembre – 23 dicembre 2008, n. 47803:** *“Nell'udienza fissata a seguito di richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto”.*

**Cass. Pen. Sez. Un. Sentenza 25 settembre – 11 dicembre 2014, n. 51660:** *“Per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore”.*

**Tribunale di Roma, Sez. IX Pen., sentenza 3 luglio 2017, n. 8447:** *“Il danno complessivo subito dalla parte civile dovrà, quindi, accertarsi definitivamente in separata sede davanti al giudice civile, salva la concessione di un'equa provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 6.500,00 nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova del solo danno morale subito dalla p.o., danno commisurato equitativamente alla durata, alla natura, alla reiterazione e gravità degli atti persecutori subiti, nonché conseguenze causate alla vittima... La pena così inflitta viene sospesa subordinatamente però all'avvenuto pagamento della provvisoria sopra liquidata pari ad euro 6.500,00 entro il termine di mesi sei decorrenti dalla data della presente sentenza”.*

**Tribunale di Roma, Sez. I Pen. sentenza 29 febbraio 2016, n. 9399:** *“deve essere accolta la domanda risarcitoria proposta dalla costituita parte civile, dovendo ritenersi che C.F. in dipendenza dei fatti delittuosi commessi dall'imputato abbia sofferto notevoli danni morali. Tuttavia, atteso che le prove acquisite non consentono di liquidare il relativo ammontare con pronta soluzione delle relative questioni... sarà necessario alla parte adire il giudice civile affinché si proceda alla liquidazione con separato giudizio. Va rigettata la richiesta di provvisoria immediatamente esecutiva non essendo state prospettate ragioni di urgenza”.*

**Tribunale di Roma, Sez. I Pen., sentenza 30 giugno 2017, n. 8356:** *“alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna dello stesso del danno cagionato alla parte civile che può liquidarsi in via equitativa in euro 3 mila”.*

**Tribunale Penale di Firenze, Ufficio GIP, sentenza 27 febbraio 2018, n. 223:** *“condanna altresì lo stesso al risarcimento dei danni procurati alla parte*

*civile costituita che si sostanziano evidentemente di danni morali e materiali, conseguenti alle privazioni e alle sofferenze patite, in relazione anche ed in particolare all'allontanamento forzato della donna dai due figli in tenera età. Un danno che difficilmente può essere quantificato secondo i canoni normalmente applicati in sede civile e che, complessivamente, si ritiene di poter quantificare in via equitativa nella somma di euro 75 mila che tutti li comprenda".*

**Tribunale di Roma, Sez. II Pen., sentenza 7 gennaio 2019:** *"Si stima sussista piena prova anche del danno causato alla stessa e che si ritiene essere di tripla natura – psicologica, materiale e biologica – e che con criterio equitativo si stabilisce di liquidare in via definitiva in euro 30.000,00. Deve comunque accedersi anche alla richiesta di una liquidazione di una provvisionale, stante l'urgenza che è rilevabile sia dal tempo trascorso dai fatti, sia dalle indiscutibili difficoltà economiche che la condotta ha determinato nella vita della parte offesa che si trova con i figli minori a carico da sostenere (situazione che era ben nota all'imputato che anche in costanza di convivenza non corrispondeva soldi alla convivente e ai figli). Tale provvisionale, esecutiva immediatamente, così come per legge previsto ai determina nella misura di euro 7.000,00".*

**Tribunale di Civitavecchia, sentenza 19 marzo 2018, n. 508:** *"Può trovare accoglimento l'istanza di assegnazione di una provvisionale, essendo infatti certa, per quanto esposto, l'esistenza di un danno morale soggettivo di cui si è già raggiunta la prova. In merito alla quantificazione del ristoro, da eseguirsi necessariamente in via equitativa (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) si osserva che certamente notevoli sono stati il turbamento psichico, nonché il senso di umiliazione e di frustrazione che l'intera vicenda sub iudice ha provocato alle parti civili per lungo tempo vittime di reiterate condotte di significativa offensività. Parimenti apprezzabile deve reputarsi l'afflizione provata da .... testimone impotente dei maltrattamenti dei prossimi congiunti".*

**GIP Tribunale di Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266:** *"Condanna l'imputato al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile che liquida equitativamente in € 1000 per il danno patrimoniale e nell'acquisto a suo favore dei seguenti libri e film sulla storia ed il pensiero delle donne, di letteratura femminile e sugli studi di genere".*

**Tribunale di Velletri, ordinanza 4 novembre 2019:** *"deve convenirsi con la difesa di parte civile circa l'assenza di garanzie patrimoniali a tutela delle obbligazioni civili nascenti dal reato in capo agli imputati... ne deriva che, a prescindere dalla ritenuta sussistenza di pericoli che le illustrate garanzie si disperdano, appare opportuno disporre il sequestro richiesto".*

**Corte d'Assise d'Appello di Bari, ordinanza 19 giugno 2019:** *"nel caso di specie è evidente la sussistenza di un negozio simulato, in quanto, nonostante il... abbia formalmente segregato i propri beni mobili ed immobili nel suindicato trust ha sempre conservato la loro piena disponibilità esercitando sugli stessi un possesso uti dominus, così come rileva dagli atti di indagine".*

**Cass. Pen. Sez. II 2 ottobre 1992, n. 4014; Cass. Pen. 2 febbraio 2010, n. 8527:** *"In tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni*

*probatorie riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato ma non ad esempio, i documenti riguardanti sia l'accertamento di responsabilità sia l'accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici”.*

**Tribunale di Varese, sentenza 29 gennaio 2024, n. 91:** *“Venendo, infine, alle statuizioni civili appare evidente come i reati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato siano stati causa – in massima parte quello di cui al capo A – di un importantissimo danno patrimoniale e non patrimoniale per la persona offesa, essendo stato leso il bene giuridico, costituzionalmente tutelato, dell'integrità psicofisica della persona offesa: cospicuo per la gravità dei singoli atti posti in essere dall'imputato – si pensi specialmente alle vessazioni fisiche, alle continue ingiurie e alla diffusione dei video pornografici -, per la considerevole durata temporale nel corso della quale la condotta si è sviluppata e per la profonda sofferenza morale vissuta dalla persona offesa, così intensa da percepire sé stessa come inadeguata, quasi da essere meritevole di quanto le stesse accadendo. Tuttavia, va preso atto che l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione della prova in merito alla liquidazione puntuale del danno, soprattutto in riferimento alle conseguenze patrimoniali dal punto di vista delle dimissioni presentate dalla persona offesa, oramai incapace di far fronte agli impegni lavorativi, dovendosi mettere alla guida alle 5:30 del mattino, gli ultimi mesi in stato di gravidanza, dopo aver fatto rientro a casa la sera prima ed avere subito in quelle poche ore nuovi maltrattamenti, per giungere sul posto di lavoro dove provava il profondo imbarazzo di incontrare lo sguardo di quanti avessero ricevuto i video pornografici inviati dall'imputato. Alla luce di ciò, si ritiene di rimettere le parti dinnanzi al giudice civile, facendo luogo, però, alla liquidazione di una provvisoria che, concordemente all'istanza di parte civile si ritiene di poter liquidare in € 40.000,00, tenuto presente che la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base delle decisioni, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento”.*

**GIP Tribunale di Vercelli, sentenza del 20 febbraio 2025, n. 46:** *“L'intervenuta costituzione di parte civile della persona offesa impone di prendere in esame l'istanza risarcitoria dalla medesima avanzata all'esito del giudizio. La condotta dell'imputato è stata invero sicuramente foriera di cagionare un danno economicamente valutabile in capo a ..., sottoposta per un non trascurabile periodo a un regime di vita svilente e oppressivo. Non è stato tuttavia possibile, nel corso del presente giudizio, quantificare esattamente detto danno; deve pertanto pronunciarsi condanna generica, ai sensi dell'art. 539 c. 1 c.p.p., con conseguente rimessione delle parti davanti al competente giudice civile, può porsi immediatamente a carico di ... una provvisoria immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 539 c. 2 c.p.p., nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova del danno morale patito dalla persona offesa in conseguenza delle condotte maltrattanti dell'imputato; tale danno può essere*

equitativamente determinato nella misura di euro 5.000,00 (“In tema di provvisoria, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisoria non è necessaria la prova dell’ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all’ammontare della somma liquidata)”: Cass. Pen. n. 20318 del 10.01.2017 Ud.-dep. 28/04/2017, Rv. 269882-01; “In tema di provvisoria, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile”: Cass., Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016 Ud.-dep. 16/03/2017, Rv. 269704-01)”

**Tribunale di Novara, sentenza n. 316 del 25 marzo 2025:** *“L’accertamento dei fatti delittuosi sopra descritti conduce all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile costituita. Come dimostrato dalle richiamate risultanze istruttorie, infatti, le plurime condotte delittuose dell’imputato hanno inciso sull’integrità fisica e psichica della donna, provocandole anche un danno di tipo patrimoniale, derivante dalla violenta sottrazione di denaro, restituito nella sola misura di 200 euro. Tali pregiudizi, ascrivibili a diverse voci di danno (morale, biologico e patrimoniale), devono dunque essere risarciti. Ritiene tuttavia il Tribunale che gli elementi acquisiti in questa sede non siano sufficienti per pervenire ad una compiuta liquidazione del danno. Può tuttavia essere accolta la richiesta di condanna di ... al pagamento di una provvisoria, come tale immediatamente esecutiva, che, avuto riguardo a quanto già chiaramente emerso in sede dibattimentale, si stima congruo determinare in 20.000 euro, avuto riguardo alla pluralità delle condotte criminose, al notevole turbamento da esse cagionato nella vittima, alla duplice lesione dell’integrità fisica della stessa ed al pregiudizio patrimoniale patito a seguito della sottrazione del denaro contante”*.

**GUP Tribunale di Torino, sentenza n. 309 del 19.02.2026:** *“Alla condanna consegue, inoltre, l’obbligo per l’imputato di ristorare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti delle Parti Civili costituite. Quanto alla prova del danno non patrimoniale, correttamente distinguendo il profilo dell’onere probatorio da quello della esistenza del danno, la giurisprudenza ritiene che trattandosi di danno-conseguenza, anche il pregiudizio morale deve essere dimostrato come qualsiasi altra domanda che si faccia valere in giudizio indipendentemente dal tipo di condotta illecita che l’abbia determinata. L’onere probatorio è agevolato dal fatto che la prova può fondarsi su elementi presuntivi della esistenza del danno morale. Infatti, in buona parte dei casi, secondo l’id quod plerumque accidit, le aggressioni fisiche e morali determinano generalmente un forte perturbamento. Per quanto concerne le richieste risarcitorie di ..., è sufficiente richiamare la consulenza tecnica in atti e le osservazioni già formulate al fine di escludere la concedibilità della circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno. Per quanto riguarda le richieste risarcitorie di ... e ..., il riscontro probatorio risiede nelle*

*sofferenze di carattere psicologico subite in quanto persone legate affettivamente al figlio che ha subito ripetute violenze sessuali, turbamento emotivo che ha compromesso l'equilibrio psicofisico anche dei genitori. Ai fini della liquidazione del pregiudizio subito, vertendosi in una ipotesi di certezza dell'esistenza del danno eziologicamente riconducibile all'offensività del reato, ma di impossibilità di determinazione del suo preciso ammontare sulla base del materiale probatorio a disposizione, è opportuno rimettere ogni determinazione in sede civile, non sussistendo elementi che consentano di concedere una provvisoria immediatamente esecutiva, anche alla luce del versamento della somma di euro 20.000 già effettuato dall'imputato in favore della persona offesa”.*

**Tribunale di Asti, sentenza n. 484 dell'8.06.2021:** *“Con specifico riguardo alle questioni attinenti alle richieste avanzate dalla costituita parte civile, la complessità della vicenda oggetto di causa, estesi su un arco temporale non indifferente, non consente una precisa liquidazione del danno in questa sede, rendendo opportuno rimetterne la valutazione ad un apposito giudizio civile. I fatti oggetto di imputazione hanno comunque senza alcun dubbio cagionato un danno morale alla signora ..., danno in relazione al quale appare quindi possibile riconoscere sin d'ora una provvisoria, immediatamente esecutiva, che si reputa equo determinare in euro 10.000,00”.*

**Tribunale di Vercelli, sentenza n. 165 del 14.12.2023:** *“Le pretese della parte civile costituita sono fondate nei termini seguenti. Le condotte di ..., come si è visto, hanno cagionato una penosa condizione di vita alla p.o., che nel corso della sua testimonianza ha variamente rappresentato le conseguenze subite, quali un perdurante stato di paura. Ora, questo collegio non ha elementi per poter procedere a una liquidazione precisa e puntuale del danno, e pertanto deve pronunciarsi condanna generica, ai sensi dell'art. 539 co. 1 c.p.p., rimettendo le parti davanti al giudice civile per il seguito di competenza. Nondimeno, avendone fatto espressa richiesta, può porsi a carico dell'imputato una provvisoria immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p., nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova del danno morale patito dalla persona offesa in conseguenza delle condotte dell'imputato: tale danno può essere equitativamente determinato nella misura di cui al dispositivo (5.000,00 €)”.*

**GUP Tribunale di Livorno, sentenza n. 185 del 22.03.2023:** *“... dovrà, inoltre, risarcire il danno cagionato alla persona offesa, da liquidare in separata sede. Il danno morale stimato non potrà essere inferiore ai 5.000,00 euro, sicché entro tale limite può essere disposta la condanna al pagamento nei confronti della parte civile di una provvisoria, immediatamente esecutiva”.*

**Tribunale di Alessandria, sentenza n. 695 del 6 aprile 2023:** *“Venendo al danno della parte civile, in difetto di perizia medico legale su eventuali postumi fisici e psichici, appare indispensabile rimettere le parti al giudice civile per la liquidazione. Tenuto conto del sicuro danno morale, causato dalla forte preoccupazione per l'incolumità propria e del figlio, compiutamente descritta dalla parte civile, tenuto conto della durata dei maltrattamenti, può essere, fin*

*d'ora, riconosciuta una provvisoria pari ad euro 3.000,00; sono dovuti gli interessi legali da oggi al saldo”.*

**Tribunale di Asti, sentenza n. 27 del 14 gennaio 2022:** *“All'accertamento di penale responsabilità e conseguente condanna segue l'accoglimento della domanda risarcitoria, rilevandosi all'evidenza un serio danno morale in capo alla persona offesa ..., in proprio e quale rappresentante legale dei quattro figli minori, in conseguenza delle condotte patite ad opera dell'imputato. Tuttavia, tenuto conto dell'arco temporale in cui si è estesa la vicenda in oggetto, il danno esattamente patito non può ritenersi integralmente ed esattamente accertato nel quantum, e dunque si rimettono la parti al competente giudice civile. Si ritiene pertanto di emettere condanna generica al risarcimento integrale dei danni conseguenti al reato, da liquidarsi in sede civile, accogliendosi sin d'ora la richiesta di condanna ad una provvisoria immediatamente esecutiva, da riconoscersi in favore della parte civile ... in proprio, che si stima congruo liquidare in euro 20.000,00”.*

**Tribunale di Velletri, sentenza n. 2203 dell'8.10.2025:** *“Tale condotta integra un fatto illecito, fonte di responsabilità civile e di danni risarcibili in virtù del disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. Può essere riconosciuta in favore della parte civile costituita una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva che si ritiene equo quantificare in Euro 2.500,00. Tuttavia, considerato che nel corso del dibattimento non è stato possibile acquisire la prova certa dell'effettiva consistenza di tutti i danni conseguenti al reato, dovrà essere rimessa al Giudice civile competente la decisione in ordine al quantum dei danni complessivamente patiti da ...”.*

**Tribunale di Novara, sentenza n. 412 del 3 aprile 2024:** *“La condotta delittuosa tenuta da ... cagionava certamente alla persona offesa un pregiudizio suscettibile di risarcimento. Deve dunque essere accolta la domanda risarcitoria avanzata dalla ..., a mezzo del suo amministratore di sostegno. L'imputata deve dunque essere condannata al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, per la cui compiuta liquidazione, in mancanza di sufficienti elementi acquisiti in questa sede, si rimanda ad un separato giudizio civile. In accoglimento della richiesta avanzata dalla Parte civile, può essere riconosciuta in favore della ... una provvisoria pari a 10.000,00 euro, pari al danno morale da reato che può senz'altro ritenersi provato e risarcibile in tale misura, a fronte del prolungato stato di disagio psicofisico patito dall'anziana donna per effetto dei maltrattamenti subiti”.*

**Tribunale di Vercelli, sentenza n. 600 del 5 luglio 2023:** *“Ai sensi degli articoli 538, 539 e 541 c.p.p., poi, ... deve essere condannato a risarcire il danno subito da ... e dai figli ... e ... in conseguenza del suo comportamento delittuoso. L'entità di tale danno potrà essere più opportunamente determinata in sede civile, ma sin d'ora si ritiene che la stessa possa stabilirsi in un ammontare sicuramente superiore alla somma di 5.000,00 Euro per ... e 2.500,00 Euro per ciascuno dei figli minori, tenuto conto dei danni non patrimoniali cagionati alle persone offese, così come emerso nel corso dell'istruttoria. Entro tale limite può essere concessa, pertanto, la provvisoria richiesta dalla parte civile”.*

**GIP Tribunale di Vercelli sentenza n. 148 del 10.05.2022:** *“Alla condanna consegue per legge ... la condanna al risarcimento del danno morale e materiale in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede (attesa l’assenza di elementi probatori dai quali desumere una possibile quantificazione definitiva del danno). ... Come da richiesta di parte civile, può concedersi una provvisoria che si determina in € 20.000,00, ritenendosi certamente raggiunta la prova del quantum del danno nell’ammontare indicato, stante il complesso di sofferenze morali e fisiche causate dai fatti per cui si procede alla persona offesa”.*

**Tribunale di Asti, sentenza n. 726 del 3 luglio 2025:** *“All’accertamento della penale responsabilità e conseguente condanna dell’imputato segue l’accoglimento della domanda risarcitoria, rilevandosi all’evidenza un serio danno in capo alla parte civile in conseguenza delle condotte dell’imputato, che viene liquidato in una somma che si ritiene equitativamente congrua in relazione al danno morale patito in euro 8.000,00, tenuto conto del grave turbamento generato nella ... dalle condotte dell’imputato anche in ragione della loro protrazione nel tempo”.*

**GIP Tribunale di Asti, sentenza n. 39 dell’11 febbraio 2026:** *“Avendone la parte civile fatto espressa richiesta in sede di conclusioni ed apparendo opportuno garantirle l’effettivo conseguimento di un immediato ristoro, il beneficio della sospensione condizionale della pena viene altresì subordinato al pagamento della somma di seguito liquidata a titolo di provvisoria, da eseguirsi nel termine di novanta giorni a partire dal passaggio in giudicato della presente sentenza... Per quanto riguarda le richieste avanzate dalla parte civile, gli elementi acquisiti non consentono una precisa liquidazione del danno in questa sede, rendendo perciò opportuno rimetterne la valutazione ad apposito giudizio civile: e ciò a maggior ragione tenuto conto che è stato chiesto il risarcimento non solo di un danno non patrimoniale, sotto forma di danno morale derivante da reato, ma altresì di poste di danno patrimoniale rispetto alle quali in questa sede difetta qualsiasi elemento di prova. I fatti oggetto di imputazione hanno comunque senza alcun dubbio cagionato un danno morale alla persona offesa ... in proprio: danno in relazione al quale appare quindi possibile riconoscere sin d’ora una provvisoria, immediatamente esecutiva, che si reputa equo determinare in 3.000,00 euro, tenuto conto della complessiva gravità delle condotte subite e della loro estensione nel tempo. La dinamica dei fatti per come emersa dagli atti a disposizione dello scrivente induce invece a non liquidare alcunché in favore della figlia minore ..., non risultando dimostrata la causazione di alcun danno nei suoi diretti confronti”.*

**Tribunale di Asti, sentenza n. 762 del 10 luglio 2025:** *“Venendo alle richieste della parte civile, è ampiamente provato che le condotte dell’imputato abbiano cagionato a ... ma anche al figlio minore che ella rappresenta ..., il quale ha assistito ad alcune condotte poste in essere dal padre come quella del ..., danni significativi. Deve tuttavia rimettersi a separato giudizio civile l’esatta quantificazione dei danni patiti, da liquidarsi a seguito della più approfondita valutazione delle conseguenze delle condotte delittuose sulla vita e sulla psiche”.*

*delle persone offese. Vanno peraltro sicuramente accolte le richieste della parte civile di condanna dell'imputato ad una provvisionale immediatamente esecutiva per legge, a norma dell'art. 539 c. 2 e 530 c. 2 c.p.p., considerando quanto già dimostrato dal presente processo in punto danno morale subito dalle singole persone offese e calcolato equitativamente, stimandosi equa e prudentiale la concessione di una provvisionale nella misura di euro 6.000,00 a favore di ... e di euro 3.000,00 in favore del figlio minore ..., legalmente rappresentato dalla madre”.*

**Tribunale di Novara, sentenza n. 527 del 23.04.2024:** “... tenuto conto, in particolare, delle modalità della condotta (gli insulti proferiti erano dotati di spiccata caratura offensiva e le reazioni aggressive del prefato suscitavano un senso di terrore nella p.o. e nel figlio, nonché gravi ripercussioni psicologiche su quest'ultimo) ... l'imputato va poi condannato al risarcimento del danno patito dalla P.C. ..., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore ..., da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento, in favore della predetta parte civile, di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 3.000,00, ritenendosi, entro tali limiti, provato l'ammontare dei pregiudizi subiti”.

**GUP Tribunale di Torino, sentenza n. 512 del 15 marzo 2024:** “L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, comporta altresì la sua condanna al risarcimento del danno certamente morale subito dalle parti civili costituite, in proprio e quali genitori della figlia minore ..., alla luce di quanto emergente dagli atti rispetto al grado di sviluppo psicofisico della minore, non in grado di percepire l'esatta portata del fatto di cui è stata vittima. Danno, cagionato in via diretta dalla condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, che si ritiene debba essere liquidato in separato giudizio da parte del giudice civile avanti al quale si rimettono le parti. Poiché peraltro la parte civile ne ha fatto richiesta e poiché è da ritenersi raggiunta la prova quantomeno di un danno ammontante ad euro 10.000,00 omnia, si deve provvedere alla condanna dell'imputato a versare alla parte civile la somma di denaro sopra indicata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva”.

**GIP Tribunale di Asti, sentenza n. 135 del 7.01.2026:** “Per quanto riguarda le richieste avanzate dalle costituite parti civili, gli elementi acquisiti non consentono una precisa liquidazione del danno in questa sede, rendendo perciò opportuno rimetterne la valutazione ad apposito giudizio civile. I fatti oggetto di imputazione hanno comunque senza alcun dubbio cagionato importanti danni morali alle persone offese, danni in relazione ai quali appare quindi possibile riconoscere sin d'ora una provvisionale immediatamente esecutiva di 8.000,00 euro in favore di ... , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ..., ..., e ..., e di 2.000,00 euro in favore di ...”.